



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.7.2010
SEC(2010) 835 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Documento di accompagnamento alla

Proposta di

DIRETTIVA .../.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]

e alla

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

COM(2010) 368
COM(2010) 369
SEC(2010) 834

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Documento di accompagnamento alla

Proposta di

DIRETTIVA .../.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]

e alla

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

1. INTRODUZIONE

Nessuna banca, che sia solida o in difficoltà, detiene fondi liquidi sufficienti per rimborsare a vista la totalità o una quota significativa dei suoi depositi. Le banche sono pertanto esposte al rischio di un "assalto" ai loro sportelli qualora i depositanti ritengano che i loro depositi non sono più sicuri e tentino quindi di ritirarli tutti simultaneamente. Dal 1994 la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS) garantisce che tutti gli Stati membri dell'UE dispongano di una rete di sicurezza per i depositanti. In caso di chiusura di una banca, i DGS rimborsano i depositanti fino ad un certo livello di copertura. L'attuale sistema di DGS è frammentato: vi sono circa 40 DGS nella UE, che garantiscono diversi gruppi di depositanti e di depositi fino a diversi livelli di copertura ed impongono alle banche obblighi finanziari diversi. I sistemi sono inoltre risultati finanziati in misura insufficiente in periodi di difficoltà finanziarie.

Le carenze di questo sistema frammentato hanno indotto il Parlamento europeo e il Consiglio a chiedere una revisione complessiva della direttiva relativa ai DGS. Questa revisione rientra in un pacchetto sui sistemi di indennizzo nel settore finanziario che comprende i DGS, i sistemi di garanzia delle assicurazioni e i sistemi di indennizzo degli investitori.

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

2.1. Differenze nel livello e nell'ambito di copertura

L'approccio di armonizzazione minima adottato nella direttiva 94/19/CE ha determinato livelli di copertura molto diversi nell'UE (da 50 000 EUR in alcuni Stati membri a 103 291 in Italia). D'altro canto, nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati dei livelli di copertura nell'UE hanno fatto sì che i depositanti spostassero rapidamente il loro denaro nelle banche dei paesi nei quali le garanzie dei depositi erano più elevate, drenando così liquidità dalle banche in tempi di crisi. D'altro canto, in periodi di stabilità, in un mercato frammentato i depositanti potrebbero scegliere la massima protezione e non il migliore prodotto, con una potenziale distorsione della concorrenza nel mercato interno.

Attualmente gli Stati membri possono escludere dalla protezione molti tipi di *depositanti*. Ciò è particolarmente importante per 20 milioni di piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano il 99,8% di tutte le imprese dell'UE, la cui fiducia è fondamentale per la stabilità finanziaria. Vi sono inoltre differenze considerevoli per quanto riguarda l'ambito di copertura, ossia la gamma dei *depositi* coperti dai DGS (ad esempio l'inclusione o meno di depositi in valute non UE, prodotti strutturati e certificati di debito). La lunghezza delle verifiche dell'ammissibilità può altresì ritardare i rimborsi.

2.2. Inadeguatezza delle procedure di rimborso e delle informazioni fornite ai depositanti

Attualmente i depositanti devono essere rimborsati entro tre mesi dal fallimento di una banca. Dalla fine del 2010 questo limite è stato ridotto a quattro/sei settimane. Questo limite potrebbe non essere sufficiente a scongiurare ritiri massicci in quanto molti depositanti non avrebbero fondi sufficienti per pagare le loro spese correnti (prodotti alimentari, fatture) per più di alcuni giorni.

Eventuali difficoltà prima e durante la procedura di rimborso (compresa la mancanza di un'adeguata informazione dei depositanti) pregiudicano la fiducia dei depositanti. Questi ultimi potrebbero inoltre esitare a depositare denaro in altri Stati membri se non conoscono le modalità operative e di rimborso degli altri DGS.

Un'altra questione problematica è la possibilità di compensare i depositi con le passività in scadenza del depositante (ad esempio rate di mutui) presso la stessa banca o di reclamare i crediti di contropartita nei confronti del depositante (ad esempio l'intero mutuo ipotecario), esistente attualmente in 22 Stati membri. Ciò può ridurre o, in casi estremi, eliminare il rimborso da parte di un DGS. I depositanti potrebbero pertanto correre in banca a ritirare integralmente i loro depositi. Inoltre, determinare le passività e rapportarle ai depositi richiede tempo e potrebbe ritardare il rimborso.

2.3. Finanziamento inadeguato dei DGS

Attualmente in 21 Stati membri le banche versano i contributi in anticipo su base regolare (ex-ante), ma in sei Stati membri le banche contribuiscono solo dopo un fallimento (ex-post). Le risorse massime a disposizione dei DGS variano dai 27 milioni di EUR agli 8,1 miliardi di EUR mentre l'importo dei depositi coperti nell'UE è di circa 5 700 miliardi di EUR. Ne consegue che alcuni DGS sono sottofinanziati e non sarebbero in grado di far fronte neppure al fallimento di una banca di medie dimensioni. Se i DGS hanno fondi insufficienti, i depositanti potrebbero essere rimborsati con considerevole ritardo o non essere rimborsati affatto.

Il semplice finanziamento ex post è fortemente pro-ciclico in quanto drena liquidità dalle banche in periodi di crisi, con conseguenze negative per l'intera economia (limitando la concessione di crediti da parte delle banche). Inoltre le banche che non versano contributi ex ante sono in grado di far fruttare tali fondi, il che costituisce un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti in Stati membri con DGS finanziati ex ante.

In aggiunta, il fatto che i rischi sostenuti dalle banche non sono presi in considerazione nel calcolo dei contributi può essere percepito da banche con scarsa propensione al rischio come uno svantaggio competitivo ed un disincentivo ad una sana gestione del rischio. Questo elemento può rendere il sistema finanziario più vulnerabile e creare il problema della selezione avversa.

2.4. Scarsa cooperazione tra i DGS di diversi paesi

La frammentazione all'interno dell'UE determina una distribuzione diseguale del rischio per cui i DGS con minori risorse sarebbero maggiormente colpiti dal fallimento di una banca rispetto ai DGS con maggiori risorse e questo aspetto è aggravato dalla mancanza di solidarietà tra i sistemi. I contribuenti dovrebbero pertanto intervenire se un DGS non dispone delle risorse finanziarie necessarie.

Di consueto sono le autorità di vigilanza bancaria a decidere se una banca debba essere salvata o debba essere attivato il DGS. Ebbene la frammentazione dei DGS non incentiva le autorità di vigilanza a trovare una soluzione nell'interesse di tutti i depositanti di un gruppo bancario e a tenere conto dell'impatto potenziale sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.

2.5. Mandato limitato dei DGS

I poteri di gestione delle crisi bancarie sono ripartiti tra varie autorità nazionali (autorità di vigilanza, banche centrali, governi, autorità giudiziarie e – in 11 Stati membri – DGS) e variano in funzione dei sistemi nazionali. Ne conseguono inefficienze nel processo di risoluzione delle crisi bancarie transfrontaliere. Nel caso dei DGS con un mandato di risoluzione delle crisi bancarie, i fondi per i rimborsi non sono accantonati in modo da non poter essere utilizzati per misure di risoluzione. Questo elemento può ostacolare lo svolgimento del ruolo primario dei DGS, ovvero quello di garantire il rapido rimborso dei depositi in caso di fallimento di una banca.

Attualmente i DGS mutui e volontari sono esenti dalla direttiva. I depositanti spesso non vantano alcun diritto nei confronti di tali sistemi, il che può renderli vulnerabili se tali sistemi non sono in grado di far fronte ad un fallimento e la banca fallita non appartiene ad un DGS soggetto alla direttiva.

3. SUSSIDIARIETÀ

Solo una misura dell'UE può garantire che le banche operanti in più di uno Stato membro siano soggette a requisiti analoghi in materia di DGS, garantendo condizioni di parità, evitando costi ingiustificati per il rispetto della normativa in caso di attività transfrontaliere e promuovendo in tal modo l'ulteriore integrazione del mercato unico. In molti settori (ad esempio copertura, rimborso, finanziamento) l'armonizzazione non può essere realizzata dai singoli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di molte regole diverse esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali e può essere pertanto realizzata meglio a livello dell'UE. Ciò è stato riconosciuto dalle direttive relative ai DGS¹.

4. OBIETTIVI

Gli obiettivi generali perseguiti dalla direttiva sono mantenere la stabilità finanziaria impedendo ritiri massicci di depositi e proteggere il patrimonio dei depositanti. In aggiunta, devono essere preservati i principi del mercato interno, ad esempio la parità di condizioni tra le banche dell'UE, e la libertà delle banche di decidere se vogliono operare in un altro Stato membro direttamente oppure istituendo succursali o controllate.

5. OPZIONI PREFERITE E LORO IMPATTO PREVISTO

Tenuto conto che l'armonizzazione minima è risultata inefficace ai fini della protezione del patrimonio dei depositanti e incoerente con l'obiettivo del trattato di garantire il buon funzionamento del mercato interno, l'approccio della massima armonizzazione è stato scelto per assicurare parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

5.1. Livello e ambito di copertura

Mantenere l'attuale approccio, ovvero il livello di copertura fisso di 100 000 EUR da applicare in tutti gli Stati membri a partire da fine 2010, piuttosto che abbassare o

¹ Considerando 17 della direttiva 2009/14/CE e considerando (non numerati) della direttiva 94/19/CE.

incrementare il livello di copertura, garantirebbe notevoli progressi in termini di protezione dei depositi senza aumentare in misura sproporzionata i costi a carico delle banche e dei depositanti. In confronto al periodo pre-crisi, aumenterebbe *l'importo* dei depositi coperti dal 61% al 72% dei depositi ammissibili e il *numero* dei depositi pienamente coperti dall'89% al 95% dei depositi ammissibili. Pare che il livello di 100 000 EUR sia la soluzione ottimale; in termini di efficienza dei costi i vantaggi dell'adozione di un livello di copertura più elevato sono molto limitati.

Tuttavia, tenuto conto di una copertura appropriata per taluni eventi della vita e degli attuali prezzi delle case, potrebbe essere giustificato prendere in considerazione un livello di copertura più elevato per saldi di deposito temporaneamente elevati a causa di alcuni eventi specifici della vita e operazioni immobiliari. Nel contempo le esenzioni dal limite di copertura fissato potrebbero ostacolare lo svolgimento regolare e senza intoppi della procedura di rimborso. Se i depositanti scelgono la banca con la migliore protezione dei depositi ma non il prodotto più adeguato potrebbero esservi conseguenze negative anche per il mercato interno. Questi rischi potrebbero essere attenuati se la copertura di tali depositi fosse limitata ad un determinato periodo di tempo.

Quanto all'ammissibilità dei depositanti, l'armonizzazione completa dell'ambito di copertura si è rivelata la soluzione più efficace per garantire parità di condizioni. L'esclusione degli istituti finanziari deriverebbe dal fatto che per loro l'importo coperto è insignificante. L'esclusione delle autorità sembra efficiente in termini di costi in quanto hanno facilmente accesso ad altre risorse finanziarie. La copertura dei depositi di tutte le imprese (ovvero aggiungendo alle piccole e micro imprese attualmente coperte, pari al 98,7% delle imprese dell'UE, l'1,3% di imprese mancanti) consentirebbe notevoli economie di risorse e tempo altrimenti necessari per verificare le dimensioni delle imprese durante la procedura di rimborso. Sarebbe così possibile accelerare i rimborsi ed aumentare la fiducia dei depositanti nei DGS.

I depositi in valute non UE dovrebbero essere coperti dai DGS, contrariamente ai certificati di debito e ai prodotti strutturati non rimborsabili integralmente. Si eviterebbe così di favorire le banche come emittenti di obbligazioni rispetto agli altri emittenti. In questo modo sarebbe possibile anche ridurre i termini per il rimborso e i costi amministrativi necessari per verificare l'ammissibilità, aumentando solo moderatamente i contributi delle banche ai DGS.

5.2. Termini e modalità per i rimborsi e informazioni da fornire ai depositanti

Per mantenere la fiducia dei depositanti ed evitare ritiri massicci dei depositi, occorre abbreviare sostanzialmente i termini per ottenere il rimborso – preferibilmente a sette giorni di calendario (dopo un periodo di transizione). Per rendere possibile un termine così breve, devono essere riunite diverse condizioni, ovvero devono essere imposti alcuni obblighi alle autorità di vigilanza (coinvolgere un DGS sin dall'inizio informandolo obbligatoriamente della probabilità di un fallimento bancario), ai DGS (effettuare i rimborsi di loro iniziativa senza richiesta dei depositanti) e alle banche (contrassegnare i depositi ammissibili, fornendo una visione d'insieme per ciascun cliente). Gli obblighi imposti alle banche comporterebbero costi amministrativi un tantum a livello dell'UE di circa 1,2 miliardi di euro all'anno per cinque anni, che sarebbero più che controbilanciati da un incremento della fiducia dei depositanti che ridurrebbe la probabilità di assalti agli sportelli e contribuirebbe alla stabilità finanziaria. In caso di radicale semplificazione dei criteri di ammissibilità, questi costi verrebbero considerevolmente ridotti.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso, la cessazione della compensazione eviterebbe la corsa in banca dei depositanti con passività elevate e servirebbe anche a ridurre i tempi necessari per ottenere il rimborso.

Solo i depositanti informati correttamente in merito agli aspetti fondamentali della protezione dei depositi (livello/ambito di copertura, termine di rimborso, dati di contatto del DGS, ecc.) possono avere fiducia nei DGS. A tal fine occorrerebbe che al momento dell'apertura di un deposito il cliente controfirmasse un foglio d'informazione di cui viene fornito il modello e che negli estratti conto e nella pubblicità dei prodotti coperti venisse obbligatoriamente inserito un riferimento al DGS. Il costo di tali operazioni è considerato insignificante.

La pubblicazione periodica di informazioni da parte dei DGS (ad esempio fondi ex ante, capacità ex post, risultati delle prove di stress periodiche) garantirebbe la trasparenza e la credibilità con costi insignificanti.

5.3. Meccanismi e livelli di finanziamento

Il finanziamento ex ante è molto più efficiente a causa della sua natura anticiclica (le banche devono sostenere la maggior parte dei costi in periodi favorevoli) e dovrebbe essere dominante (ad esempio $\frac{3}{4}$ dei fondi totali) e supportato da fondi ex post da riscuotere se necessario (ad esempio $\frac{1}{4}$ dei fondi). L'assunzione di prestiti da parte dei DGS dovrebbe essere autorizzata ma non necessariamente armonizzata.

La fissazione di un livello-obiettivo per i fondi dei DGS garantirebbe che i sistemi siano credibili e in grado di far fronte a fallimenti di banche di medie dimensioni. Il livello-obiettivo più efficiente in termini di costi per i fondi totali dei DGS sarebbe il 2% dei depositi ammissibili – da raggiungere entro 10 anni. Dopo questo periodo di tempo i DGS nell'UE sarebbero molto meglio finanziati che attualmente. Essi raccoglierebbero contributi ex ante per 150 miliardi di euro e potrebbero contare su contributi ex post per 50 miliardi se necessario (rispetto ad un totale di fondi ex ante e ex post pari a 23 miliardi nel 2008). I contributi bancari ai DGS crescerebbero di quattro o cinque volte rispetto al livello attuale e gli utili delle banche si ridurrebbero di circa il 2,5% in tempi normali. Per i depositanti ciò significherebbe una riduzione massima dei tassi di interesse sui risparmi di meno dello 0,1% o un incremento delle spese dei conti correnti di meno di 7 EUR all'anno per conto. Questo scenario sarebbe più efficiente in termini di costi degli altri scenari analizzati in quanto un livello-obiettivo molto più elevato (sufficiente per coprire il fallimento di una delle 10 banche principali di uno Stato membro) porterebbe probabilmente ad una riduzione del 30% della redditività delle banche (o persino di oltre il 40% in una situazione di crisi). Sarebbe inoltre un'opzione più efficace poiché un livello-obiettivo inferiore (basato su una media dei rimborsi dei DGS) non permetterebbe ai sistemi di far fronte a fallimenti di banche di medie dimensioni.

Inoltre, un approccio più armonizzato in materia di contributi delle banche, consistente anche di elementi basati sui rischi, consentirebbe di riflettere meglio i profili di rischio delle singole banche e incentiverebbe ad operare con un modello di business meno rischioso. Lo sviluppo di una serie di indicatori di base obbligatori per tutti gli Stati membri e di un'altra serie di indicatori supplementari facoltativi permetterebbe un'armonizzazione graduale, evitando costi di adattamento improvvisi.

5.4. Il mandato dei DGS

Una soluzione efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi per garantire che i fondi dei DGS non possano essere dirottati su misure di risoluzione delle crisi bancarie, che andrebbero a beneficio di creditori non assicurati, è richiedere che i fondi dei DGS vengano utilizzati principalmente per rimborsare i depositanti. Tuttavia, per non privare i depositanti dei vantaggi delle misure di risoluzione delle crisi bancarie (ad esempio il trasferimento dei depositi ad una banca sana), si potrebbe consentire l'uso dei fondi dei DGS per la risoluzione limitatamente all'importo che sarebbe stato necessario per rimborsare i depositi coperti. In misura limitata gli Stati membri potrebbero anche consentire ai DGS di utilizzare i loro mezzi finanziari per evitare un fallimento bancario senza la restrizione di poter solo finanziare il trasferimento dei depositi. Se i DGS avessero un mandato più ampio, comprendente non solo le misure di risoluzione ma anche misure di intervento precoce (ad esempio ricapitalizzazioni, sostegno di liquidità, garanzie), dovrebbero essere finanziati adeguatamente. Per questo le misure di risoluzione delle crisi bancarie sono alternative al rimborso mentre l'intervento precoce non sempre previene un rimborso in una fase successiva. Tuttavia, per evitare situazioni in cui i fondi dei DGS potrebbero servire come un importante contributo ad una misura di intervento precoce altrimenti difficile, essi potrebbero essere utilizzati a tali scopi ma con talune restrizioni.

Una soluzione più efficace sarebbe impedire che i fondi dei DGS vengano utilizzati per finalità diverse dal rimborso dei depositanti e richiedere che tutti i DGS siano dotati di fondi sufficienti per tali finalità. Tuttavia questa soluzione non sarebbe efficiente sotto il profilo dei costi in quanto costerebbe alle banche tra i 121 miliardi e i 352 miliardi di euro e non è chiaro se ciò sarebbe compensato da vantaggi in termini di fiducia dei depositanti e stabilità finanziaria. Inoltre questa opzione di prescrivere a tutti i DGS un mandato obbligatorio di risoluzione delle crisi bancarie non sarebbe coerente con i lavori della Commissione attualmente in corso in questo ambito.

L'inclusione tra i DGS dei sistemi di mutua garanzia e dei sistemi di garanzia volontari garantirebbe effettivamente che i depositanti delle banche aderenti a tali sistemi beneficino degli stessi diritti e abbiano la stessa fiducia degli altri depositanti. Si stima che i costi per le banche sarebbero più che compensati dai vantaggi in termini di fiducia dei depositanti.

5.5. Cooperazione transfrontaliera tra DGS e un DGS pan-UE

Per agevolare il rimborso in situazioni transfrontaliere, il DGS del paese ospitante dovrebbe agire come unico punto di contatto per i depositanti delle succursali di enti creditizi di un altro Stato membro. Esso fornirebbe ai depositanti informazioni nella lingua del paese ospitante e fungerebbe da casella postale e agente pagatore per il DGS del paese d'origine. I costi amministrativi per il DGS del paese ospitante sarebbero marginali rispetto ai vantaggi in termini di fiducia dei depositanti.

Un'altra opzione per migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i DGS sarebbe creare una rete ("sistema UE di DGS") e introdurre un meccanismo di prestiti mutui in base al quale se la capacità finanziaria di un DGS si esaurisse potrebbe prendere a prestito fondi da altri sistemi. Per poter costituire una dotazione supplementare pari allo 0,5% dei depositi ammissibili per il sistema mutualitario (ovvero l'equivalente dei contributi ex post di cui al punto 5.3 - ¼ del 2%), tutti i DGS dovrebbero prestare solo fino allo 0,08% dei depositi ammissibili, ovvero 1/25 dei loro fondi al livello-obiettivo, il che è efficace ed efficiente.

Ciò potrebbe essere considerato come il primo passo per creare un unico DGS pan-UE in futuro, il che consentirebbe di risparmiare costi amministrativi di circa 40 milioni di euro all'anno. Questa idea sembra essere la soluzione economicamente più efficace per la frammentazione dei DGS, ma vi sono alcune questioni giuridiche che richiedono un'indagine più approfondita. L'idea di un DGS pan-UE è un progetto a più lungo termine e dovrebbe essere in linea con gli sviluppi e i progressi per quanto riguarda la nuova architettura di vigilanza nell'UE e le misure di risoluzione delle crisi bancarie.

5.6. Impatto globale sulle parti interessate

Il principale vantaggio delle opzioni descritte in precedenza è che la fiducia dei depositanti dovrebbe essere rafforzata significativamente con un livello più elevato di copertura, rimborsi più rapidi, l'adeguato finanziamento dei DGS, ecc. I depositanti confideranno pertanto nella sicurezza dei loro depositi e nella possibilità di recuperare fino a 100 000 EUR in caso di fallimento della loro banca. Sarebbe imprescindibile un incremento consistente dei contributi delle banche, che comprimerebbe l'utile operativo, ma è una condizione di base per dotare i DGS di fondi sufficienti. L'impatto cumulativo sulle banche delle opzioni preferite per quanto riguarda il livello e l'ambito di copertura, l'approccio armonizzato in materia di finanziamento dei DGS e l'accelerazione dei rimborsi sarebbe il seguente: una riduzione media del 4% dell'utile operativo delle banche a livello UE durante i primi cinque anni ed una riduzione del 2,5% nei restanti cinque anni (o rispettivamente 7,5% e 6% in una situazione di crisi quando vengono riscossi anche i contributi ex post). Alcune banche potrebbero tentare di trasferire quei costi ai depositanti ma anche nel peggiore dei casi (ovvero il trasferimento dell'integralità dei costi ai depositanti, che è piuttosto improbabile in un ambiente competitivo), l'impatto globale nei dieci anni non dovrebbe superare una riduzione dello 0,1% dei tassi di interesse sui conti di risparmio o un incremento delle spese bancarie sui conti correnti di circa 7 EUR all'anno per conto (o 10-12 EUR in una situazione di crisi). I depositanti beneficerebbero della maggiore concorrenza derivante dalla parità di condizioni e tutte le parti interessate trarrebbero vantaggio dalla stabilità finanziaria globale cui la riforma dei DGS proposta dovrebbe contribuire.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

Il recepimento della nuova normativa sui DGS sarà verificato a norma del trattato. Poiché i fallimenti di banche sono imprevedibili, il funzionamento dei DGS non può essere controllato periodicamente sulla base della gestione di fallimenti reali. Tuttavia la realizzazione di prove di stress periodiche dimostrerebbe se i DGS siano in grado, quanto meno in uno scenario di esercizio, di assolvere gli obblighi di legge. Tale valutazione potrebbe avvenire nel quadro di un esame tra pari svolto dallo *European Forum of Deposit Insurers* (EFDI) e dalla futura Autorità bancaria europea (EBA)².

² Cfr. COM(2009)501.